

Capacità assunzionale (art. 4, co. 1, lett. c), num. 1) DPR 132/2022) e rispetto limite di spesa D.M. 17/03/2020

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, CO. 2, D.L. 34/2019 – D.M. 17/03/2020)

1) Individuazione del valore soglia – art. 4, co. 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	PIEVE DEL CAIRO
POPOLAZIONE	1770
FASCIA	b)
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	28,6%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	32,6%

2) Calcolo rapporto spesa di personale su entrate correnti – art. 2

	IMPORTI		DEFINIZIONI
Spesa di personale rendiconto 2023		361.481,82	Art. 2, co. 1, lett. a)
Entrate correnti rendiconto 2021	1.542.769,38	4.920.367,13	Art. 2, co. 1, lett. b)
Entrate correnti rendiconto 2022	1.711.034,01		
Entrate correnti rendiconto 2023	1.666.563,74		
Media del triennio			
FCDE previsione assestata 2023		83.592,16	
= (4.920.367,13/3-83.592,16)		1.556.530,21	
Rapporto spesa di personale/entrate correnti		23,22	

3) Raffronto % Ente con valore soglia tabella 1

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.M. 17/03/2020
SPESA DI PERSONALE 2023	361.481,82	Art. 4, co. 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE (1.556.530,21*28,6%)	445.167,64	

Incremento annuo massimo della spesa di personale 2025-2027 ai sensi dell'art. 5, co. 1 DM 17/03/2020 (percentuali di aumento consentite sulla spesa di personale 2018, secondo la definizione dell'art. 2 del DM 17/03/2020)

FASCIA	POPOLAZIONE	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
b	1000-1999	-	-	-

4) Calcolo capacità assunzionale ai sensi del D.M. 17/03/2020 (art. 5, co. 1) e verifica rispetto limite di spesa

	ANNO 2025		ANNO 2026	ANNO 2027
CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.M.		
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	341.786,78	Art. 5, co. 1	341.786,78	341.786,78
% DI INCREMENTO	-		-	-
INCREMENTO ANNUO	-		-	-

Controllo limite (la spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima determinata ai sensi dell'art. 4, co. 1 DM 17/03/2020 = 445.167,64) – si verifica che la spesa di personale effettiva da bilancio di previsione non supera il limite di spesa di cui all'art. 4, co. 1 DM 17/03/2020:

	ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027
SPESA DI PERSONALE EFFETTIVA DA BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO	368.874,45	373.743,87	375.143,87
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	445.167,64	445.167,64	445.167,64

VERIFICA RISPETTO LIMITE DI SPESA DI PESONALE – ART. 1, CO. 557-QUATER, L. 296/2006

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, co. 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari ad € 442.200,64, puntualmente determinato, si evidenzia nella tabella seguente il rispetto del citato limite di spesa di personale per il triennio 2025-2027:

	VALORE MEDIO TRIENNIO 2011-2013 €	ANNO 2025 €	ANNO 2026 €	ANNO 2027 €
Macroaggregato 101	466.873,34	367.700,66	384.343,87	385.743,87
Macroaggregato 102	33.373,36	25.655,20	25.416,13	25.196,13
Macroaggregato 103	3.620,61	15.100,00	0,00	0,00
Macroaggregato 104		2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totale macroaggregati	503.867,31	410.855,86	412.160,00	413.340,00
Spese escluse	61.666,67	39.131,17	35.576,57	35.576,57
Totale	442.200,64	371.724,69	376.583,43	377.763,43

VERIFICA RISPETTO LIMITE DI SPESA DI PESONALE A TEMPO FLESSIBILE – ART. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010

L'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e successive modifiche e integrazioni stabilisce che la spesa per contratti di lavoro flessibile non può superare quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009, così come previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Nel PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione GC n. 9/2024 s.m.i., si è preso atto che il Comune di Pieve del Cairo non aveva personale a tempo flessibile nel corso dell'anno 2009 e si è, quindi, richiamata la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 1/2017, che enuncia il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”.

Considerata la mancata conclusione delle procedure di reclutamento del personale previste nel PIAO per l'anno 2024, risulta necessario rideterminare la spesa strettamente necessaria relativa a personale a tempo flessibile per far fronte alle cogenti esigenze dell'ente come segue:

- esercizio 2025: € 16.210,00 (relativa ad oneri diretti e riflessi).